



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

*Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea
Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale*

ALLEGATO A

*Programma di Sviluppo Rurale
Regione Sicilia 2014-2020 Regolamento (UE) n. 1305/2013*

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE
PARTE SPECIFICA**

SOTTOMISURA 8.3

**Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici**

Aiuto in esenzione SA.46624

1. Premessa

La sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici” è attuata sulla base del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia – PSR Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE C(2015) 8403 del 24 novembre 2015, e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 16/01/2016. Le presenti disposizioni disciplinano gli aspetti specifici della sottomisura, per quanto non previsto, pertanto, si rimanda alle “Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020” emanate dall’Autorità di Gestione e consultabili sul sito: www.psr Sicilia.it.

La misura prevede la concessione di aiuti destinati alla protezione delle foreste dagli incendi, dagli attacchi parassitari e malattie, e dal dissesto idrogeologico.

La sottomisura è attuata in conformità al Capo I nonché all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell’aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Il regime non prevede aiuti:

- a favore di attività attinenti all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, in particolare aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all’esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di esportazione;
- la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
- la cui concessione è subordinata all’obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d’importazione;
- che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.

Riferimenti normativi:

- Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 326 del 26/10/2012;
- Regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio del 13/07/2015 sull’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea a determinate categorie di aiuto di Stato orizzontali;
- Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13/07/2015 recante modalità di applicazione dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e

- sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
 - Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
 - Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
 - Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
 - Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
 - Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015) 8403 finale del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta regionale di Governo con Delibera n. 18 del 16/01/2016;
 - Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (regolamento (UE) n. 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;

- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n. 25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Quadro nazionale delle Misure forestali nello sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 27 novembre 2014;
- Legge Regionale n. 16/1966, n. 14/2006 e ss.mm.ii;
- Piano forestale regionale vigente;
- Prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti;
- Piano antincendio boschivo vigente;
- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli;
- D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- Piano di distretto idrografico vigente;
- Prezzario Regionale per le opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali (Allegato al D.A. n.14/GAB del 25.02.2015).

2. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica della sottomisura, per l'intero periodo di programmazione, è pari ad euro 59.150.000,00 di cui FEASR euro 35.785.750,00.

3. Obiettivi della sottomisura

Obiettivo della sottomisura è salvaguardare e migliorare la biodiversità attraverso interventi di prevenzione di avversità o eventi catastrofici. La sottomisura inoltre contribuisce indirettamente alla riduzione dei rischi idrogeologico, di desertificazione e di incendio, e al miglioramento del ciclo globale del carbonio.

La sottomisura, coerentemente alle indicazioni del Valutatore, contribuisce alla realizzazione della Priorità 4 ed, in particolare, alla focus area 4A *"salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa"*.

4. Beneficiari

- Proprietari, Possessori e/o Titolari pubblici della gestione della superficie forestale interessata dall'impegno;
- Proprietari, Possessori e/o Titolari privati della gestione della superficie forestale interessata dall'impegno;
- Loro Associazioni.

E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'art. 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

Gli aiuti saranno attuati in conformità all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. Pertanto:

- gli interventi di prevenzione dagli incendi potranno interessare solo le aree ad alto e medio rischio di incendio nel Piano Forestale Regionale;
- gli interventi di prevenzione contro i fenomeni di siccità e desertificazione sono ammissibili solo nelle aree a rischio desertificazione indicate nel Piano Forestale Regionale e devono prevedere l'utilizzo di specie, arboree e/o arbustive resistenti e/o tolleranti alla siccità;
- gli interventi di prevenzione da attacchi parassitari e fitopatie sono ammissibili solo se il pericolo è supportato da fondate prove scientifiche, o sia segnalato nel documento "Monitoraggio fitosanitario nei boschi della Sicilia" pubblicato dal Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale e Territoriale che tiene sotto costante osservazione l'insediamento di organismi dannosi, o sia riconosciuto dall'Unità Operativa competente in difesa dei boschi dalle avversità afferente al Dipartimento Regionale per lo Sviluppo Rurale e Territoriale; gli organismi nocivi contro i quali è ammesso attuare interventi di prevenzione sono quelli indicati nella sottomisura 8.3;
- gli interventi di prevenzione del dissesto sono ammissibili solo nelle zone classificate a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. n. 3267 del 1923 e nelle aree classificate a rischio e/o a pericolosità nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico della Regione Sicilia e dovranno essere realizzati, ove tecnicamente possibile, con tecniche di ingegneria naturalistica;
- per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa regionale dei LL.PP. e del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e ss.mm.ii., in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio". Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-412/04);
- il sostegno è ammissibile solo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione di investimenti specifici che altrimenti, senza il sostegno, non sarebbero stati realizzati;
- devono essere rispettate le disposizioni in materia di informazione e pubblicità;
- è necessaria l'assenza del doppio finanziamento (altri fondi);
- tutti gli interventi saranno sottoposti ai nulla osta degli Enti sovrintendenti i diversi vincoli ambientali. In particolare, per tutti gli interventi in area Rete Natura 2000 sarà necessario il nulla osta degli Enti Gestori, che valuteranno la conformità dell'intervento con quanto previsto in quella determinata area nel Piano di Gestione;
- gli interventi devono essere coerenti con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo;
- gli interventi realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE devono essere compatibili con gli obiettivi indicati o previsti dai Piani di gestione dei siti interessati;

- il materiale di propagazione, dovrà provenire da vivai autorizzati ai sensi del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e del D.D.G. n. 711 del 19/10/2011, pubblicato nella GURS n. 48 del 18/11/2011, ed essere provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento prevista nel Piano forestale vigente;
- gli interventi che interessano aziende le cui superfici boscate risultino superiori a 30 ettari, dovranno presentare un Piano di gestione forestale o uno strumento equivalente.

Non sono ammessi:

- il pagamento di aiuti a favore di beneficiari che siano destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune ("impegno Deggendorf").
I beneficiari, pertanto, dovranno allegare alla domanda di sostegno un'apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. concernente il fatto:
 - di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - di essere destinatari di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione, che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto corrente bloccato;
- interventi su terreni interessati dagli aiuti del regolamento (CEE) n. 2080/1992, dalla Sottomisura H del PSR 2000-2006, dalle misure 221 e 223 del PSR 2007-2013 per i quali persistono gli obblighi al mantenimento degli impegni;
- interventi su superfici sulle quali, nel quinquennio precedente, sono stati finanziati interventi analoghi;
- aiuti per attività agricole in zone interessate da impegni agroambientali.

6. Investimenti ammissibili

Sono previste le seguenti tipologie d'investimenti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014:

- Creazione di infrastrutture di protezione contro incendi e altri pericoli naturali quali attacchi parassitari, malattie che possono causare calamità e altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico.
- Interventi di prevenzione su scala locale contro incendi e altri pericoli naturali e difesa dal dissesto idrogeologico e dai fenomeni di erosione.
- Installazione e miglioramento di sistemi di monitoraggio e comunicazione degli incendi boschivi, delle fitopatie e delle infestazioni parassitarie.

7. Spese ammissibili

L'ammissibilità delle spese è regolata dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020", § 6 Criteri per l'ammissibilità delle spese.

Le spese ammissibili, nel rispetto dell'art. 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 e dell'art. 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013, sono:

1. spese connesse alla realizzazione degli interventi;
2. spese per la redazione del Piano di Gestione Forestale (se obbligatorio);
3. spese generali, compresi i costi di progettazione e direzione lavori.

L'ammissibilità delle spese decorre dalla data di presentazione della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.) purché sostenute nei 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di sostegno.

Pertanto i beneficiari, dopo avere presentato la domanda, possono avviare l'esecuzione dei lavori, prima dell'istruttoria e dell'emissione del provvedimento concessorio, a loro rischio e senza che ciò comporti alcun impegno da parte dell'Amministrazione, previa comunicazione scritta all'Ufficio Sviluppo Territoriale del Dipartimento Sviluppo Rurale e Territoriale competente per territorio.

I lavori possono essere eseguiti sia con affidamento a terzi che in amministrazione diretta. In quest'ultimo caso ci si dovrà attenere a quanto stabilito nelle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*. Gli enti pubblici sono tenuti al rispetto della normativa sui lavori pubblici vigente.

Non è possibile realizzare parte dell'investimento tramite i contributi in natura poiché non è prevista alcuna percentuale di finanziamento a carico del beneficiario.

7.1 Spese connesse alla realizzazione degli interventi

Costi dei materiali, delle attrezzature, della manodopera e dei servizi necessari alla realizzazione dei seguenti investimenti:

- installazione o miglioramento di strutture o infrastrutture di protezione (fasce tagliafuoco, punti d'acqua e reti di distribuzione, vasche ad uso antiincendio, recinzioni, ecc.);
- realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali;
- sistemazioni di versanti con tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino di sezioni idrauliche;
- miglioramento della viabilità forestale ad uso antincendio boschivo;
- interventi finalizzati alla captazione, drenaggio e controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni per la prevenzione del rischio idrogeologico;
- adozione di adeguate pratiche selvicolturali di prevenzione (latifogliamento, decespugliamento, sfoltimento ecc.);
- miglioramento e diversificazione nelle aree a rischio incendio dei soprassuoli forestali nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere o latifoglie alloctone, tramite l'impianto o la semina di latifoglie autoctone;
- ringiovanimento di cedui vecchi e deperienti;
- interventi preventivi su scala locale contro siccità e desertificazione, se giustificati da evidenze scientifiche, con introduzione di specie tolleranti alla siccità, piantagione di cespugli e arbusti, irrigazione (solo in casi debitamente motivati);
- trattamenti preventivi contro la diffusione di parassiti e patogeni forestali attraverso trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale, uso di organismi antagonisti e diversificazione del soprassuolo. Gli interventi ammessi sono quelli di prevenzione agli organismi nocivi riportati nella sottomisura 8.3;

- installazione e miglioramento di attrezzature di monitoraggio e sistemi di comunicazione contro le gli incendi boschivi (interventi riservati all'Amministrazione Regionale);
- gestione e implementazione di una rete di monitoraggio fitopatologico (acquisto di GPS per la georeferenziazione, supporti elettronici, concessione accessi alle banche date dei fitofarmaci e acquisto di biblioteche scientifiche, attrezzature di campo per ispezioni e prelievi di materiale, mini laboratori, microscopi e realizzazione del Portale fitosanitario Regionale (interventi riservati all'Amministrazione Regionale).

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

7.2 Spese per la redazione dei Piani di Gestione Forestale (se obbligatorio)

Nelle more dell'approvazione di uno specifico prezzario regionale, per le spese relative alla redazione dei Piani di Gestione Forestale, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n.140 e ss.mm.ii. Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è:

- in ragione max dell' 1,0% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente fino a 100 ettari;
- in ragione max dell' 1,50% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente tra 100 e 200 ettari;
- in ragione max del 2,0% per il Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente oltre 200 ettari.

7.3 Spese generali

Le spese generali o investimenti immateriali possono essere ammesse a contributo sino alla percentuale massima del 12% dell'importo dei lavori, al netto delle spese stesse, così distinte:

1) onorari di professionisti e/o consulenti per:

- studi di fattibilità;
- valutazioni di incidenza e di impatto ambientale;
- stesura e predisposizione di tutti gli elaborati progettuali a corredo della domanda di sostegno;
- direzione, contabilizzazione, rendicontazione e collaudo dei lavori;
- predisposizione della documentazione tecnico-contabile e amministrativa ai fini della presentazione delle domanda di pagamento anticipo, sal e saldo;
- redazione del piano di sicurezza e coordinamento di cui al D. Lgs. n. 494 del 14/08/1996 e ss.mm.ii., nel caso in cui ne ricorrano le condizioni nel cantiere di lavoro.

Per le spese relative alle sopra elencate attività, per le quali non è prevista l'applicazione del codice degli appalti, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140 e ss.mm.ii. Tuttavia l'importo massimo ammissibile a contributo è quello risultante dall'applicazione dei valori percentuali riportati nel Prezzario Regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali di cui al D.A. n.14 del 25/02/2015, pubblicato nel S.O. alla GURS n. 11 del 13/03/2015, così specificati:

a) max 7% per i progetti redatti da tecnici progettisti laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi Ordini o Consigli professionali competenti;

- b) max 6% per i progetti redatti da tecnici progettisti non laureati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione e iscritti ai relativi collegi;
- c) max 3% sull'importo delle attrezzature mobili previste nei progetti redatti da tecnici progettisti sia laureati che non laureati;
- d) max 1% per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento, di cui al D. Lgs. n. 494/1996 e ss.mm.ii..

Le spese relative alle lettere a), b), e c) non sono cumulabili.

L'affidamento degli incarichi professionali relativi alle attività di cui al presente punto 1) dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare unitamente alla domanda di sostegno e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione.

2) altre spese generali:

- parcelle notarili e per consulenze legali inerenti alla compravendita di immobili connessi e funzionali all'investimento oggetto di finanziamento;
- spese per la tenuta di conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione, con esclusione degli interessi passivi;
- spese per garanzie fidejussorie per la concessione di anticipi;
- spese inerenti all'obbligo di informazione e pubblicità sugli interventi finanziati dal FEASR (targhe, cartelloni, ecc.).

In ogni caso l'importo massimo ammissibile al contributo delle spese di cui al punto 2) non potrà essere superiore al 5% e si dovrà fare riferimento, ai fini della ragionevolezza dei costi, al confronto di almeno tre offerte di preventivi in concorrenza o al listino dei prezzi di mercato "realistico" o alla valutazione del tecnico effettuata sulla scorta di una accurata e documentata indagine di mercato, ad esclusione delle polizze fidejussorie e delle spese relative alla tenuta del conto corrente.

Le predette spese sono ammissibili solo se collegate agli investimenti materiali e se connesse e funzionali alle realizzazioni previste dall'iniziativa progettuale.

7.3 Altre spese ammissibili

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA.

8. Investimenti e spese non ammissibili

L'IVA, che può essere in qualche modo recuperata, anche con sistemi forfettari, non può essere considerata spesa ammissibile anche se non è effettivamente recuperata dal beneficiario.

Non sono ammissibili le categorie di investimenti e spese elencate nelle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* par. 6.9 Spese non ammissibili - vincoli e limitazioni.

9. Localizzazione

La sottomisura 8.3 si applica nelle aree classificate come bosco nell'intero territorio regionale.

10. Criteri di selezione e priorità

	CRITERI DI SELEZIONE		
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione criterio	Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Priorità per zone a maggior rischio incendio e rischio/pericolosità PAI max 55	Percentuale di area a rischio/pericolosità PAI sul totale di superficie interessata dal progetto	10 20 30	Cartografia PAI
	Zone classificate a rischio incendio molto alto	25	
	Zone classificate al alto rischio incendio	15	Consultazione SIF
Valore ambientale (Parchi, Riserve, Aree Natura 2000) Max 30	Azienda ricadente in Aree natura 2000 - Parco naturale o riserva	15	Consultazione sistema territoriale SIAN Piano di gestione
	Intervento riguardante habitat ai sensi dell'allegato I alla direttiva 92/43/CEE	15	
Maggiore ampiezza della superficie interessata Max 15	Estensione dell'area in termini di superficie accorpata ed interessata dall'intervento (1 punto ogni Ha eccedente i 10 ettari)*	15	Allegati progettuali
Eventuali priorità	A parità di punteggio nel caso in cui il progetto preveda interventi concernenti la viabilità forestale ad uso antincendio saranno preferiti quelli che prevedono la manutenzione straordinaria della viabilità esistente anziché la nuova realizzazione (minore impatto ambientale in assoluto)		
Punteggio minimo di ammissibilità 35 punti da ottenere attraverso l'attribuzione di punteggi afferenti ad almeno due principi.			

I requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

L'autoattribuzione del punteggio avverrà nel momento di compilazione telematica della domanda di sostegno.

11. Tipologia di aiuto e modalità di finanziamento

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale.

Il sostegno è concesso fino al 100% delle spese ammissibili. Ai fini della determinazione e liquidazione del sostegno saranno considerate ammissibili le spese effettivamente sostenute dal beneficiario finale comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per ciascuna domanda di aiuto presentata da privati non si potrà superare l'importo di 250.000,00 euro di aiuto pubblico elevabile a 500.000,00 di euro per le domande presentate da privati associati o da Comuni.

Questo importo massimo non riguarda gli interventi il cui beneficiario è l'Amministrazione Regionale.

In conformità all'art. 8 del regolamento (UE) n. 702/2014 gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:

1. con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
2. con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
3. con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.

Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.

12. Impegni ed obblighi del beneficiario

Per poter accedere ai benefici il richiedente deve sottoscrivere il rispetto dei seguenti impegni:

- realizzare l'intervento nei modi e nei termini previsti dal progetto presentato ed approvato;
- collaborare per consentire alle competenti autorità l'espletamento delle attività istruttorie, di controllo e di monitoraggio ed, in particolare, fornire ogni documento richiesto nonché consentire le ispezioni al personale incaricato;
- comunicare, tempestivamente e per iscritto, le eventuali variazioni della posizione di beneficiario ed eventuali variazioni di quanto dichiarato in domanda;
- conservare la documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento per tutta la durata dell'impegno;
- rispettare quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
- rispettare l'impegno alla manutenzione nei 5 anni successivi la realizzazione dell'intervento.

13. Modalità di attivazione e accesso alla sottomisura

La sottomisura può essere attivata anche tramite procedura valutativa a "bando aperto" in conformità alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020".

Nel "bando aperto" viene applicato il meccanismo procedurale c.d. di "stop and go" che prevede, nell'ambito dell'intero periodo stabilito per la presentazione delle domande, l'individuazione di

sottofasi temporali con frequenza periodica per la raccolta delle domande (sottofasi ricettive), intercalate da sottofasi “istruttorie” che prevedono l’avvio del procedimento amministrativo di cui al successivo paragrafo.

Gli interventi realizzati direttamente dall’Amministrazione Regionale verranno individuati con un bando riservato.

14. Domanda di sostegno

La presentazione della domanda di sostegno, in forma telematica, deve avvenire entro i termini stabiliti dal bando, pena l’inammissibilità della stessa.

All’atto di presentazione della domanda, il richiedente deve fornire apposito indirizzo di posta elettronica certificata tramite il quale la Regione provvederà ad inviare le comunicazioni riguardanti il procedimento.

La suddetta istanza dovrà essere presentata con le modalità indicate nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*.

La domanda di sostegno cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda rilasciata dal portale SIAN, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata in duplice copia entro 15 giorni dal rilascio, presso gli Uffici Servizi per il Territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UST) competenti per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta, pena l’inammissibilità della stessa.

Nel caso di istanze che prevedano la realizzazione di interventi ricadenti in diverse province, la domanda deve essere presentata presso l’UST ove ricade più del 50% della superficie aziendale.

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 8.3 - bando di selezione, inoltre vanno indicati gli estremi del soggetto richiedente (mittente).

Al fine di verificare la data di presentazione della domanda cartacea farà fede il timbro del Protocollo in entrata, se la domanda è presentata brevi manu, oppure il timbro postale di spedizione se inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento tramite Poste Italiane od operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio.

Tutta la documentazione prodotta a corredo dell’istanza deve essere in corso di validità ed i requisiti di accesso devono essere posseduti alla data di presentazione della stessa.

In qualsiasi fase del ricevimento, sui documenti trasmessi dalle ditte che hanno presentato domanda di aiuto e/o di pagamento dovrà essere apposto il numero di protocollo e la data di ricevimento su ogni singolo allegato.

14.1 Documentazione richiesta

Il progetto e la relativa documentazione tecnica dovranno essere redatti, datati, timbrati e sottoscritti da tecnici abilitati nei limiti delle rispettive competenze professionali, nonché dal soggetto richiedente.

Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile; pertanto, alla domanda dovrà essere allegata, in triplice copia di cui una timbrata dall’Autorità Ambientale, tutta

la documentazione necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio. La stessa documentazione deve essere presentata su supporto digitale (che conterrà anche la scansione dei frontespizi degli allegati progettuali timbrati dagli enti che hanno rilasciato autorizzazioni o nulla osta).

Requisiti del progetto:

1. E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la sua immediata cantierabilità.
2. Il progetto deve essere firmato da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ed adeguata abilitazione, ai sensi delle norme vigenti, e deve essere sottoscritto dal richiedente. Il progetto, e tutta la documentazione tecnica, devono essere datati e convalidati da timbro e firma del professionista incaricato.
3. L'intervento deve essere compatibile con il Piano Forestale Regionale e con il Piano Antincendi Boschivo; gli interventi realizzati in siti Natura 2000, designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, e nelle aree naturali protette, devono essere compatibili con gli obiettivi indicati o previsti dai Piani di gestione dei siti interessati.
4. Per gli investimenti realizzati da Amministrazioni pubbliche deve essere garantito il rispetto della normativa regionale sui lavori pubblici e del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" e ss.mm.ii., in attuazione delle Direttive in materia vigenti. Le procedure di conferimento di incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudo vanno esperite con procedure di evidenza pubblica, in attuazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 21/02/2008 (causa C-412/04).
5. Il materiale di propagazione, dovrà provenire da vivaia autorizzati ai sensi del D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 e del D.D.G. n° 711 del 19/10/2011, pubblicato nella GURS n° 48 del 18/11/2011, ed essere provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale. Nella scelta delle specie si dovrà rispettare l'adattabilità alla fascia fitoclimatica d'intervento prevista nel Piano forestale vigente.
6. Gli interventi che interessano aziende con superficie boscata superiore a 30 ettari sono condizionati alla presentazione di un Piano di gestione forestale, o strumento equivalente, che manifesti la conformità alla gestione forestale sostenibile.
7. Devono essere rispettate le disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Inoltre, dovrà essere allegata, pena l'inammissibilità della domanda, la seguente documentazione:

Documentazione da presentare:

1. elenco numerato degli allegati;
2. titolo di possesso dei terreni su cui ricade l'intervento. Nei casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda) la data di scadenza dei relativi contratti, registrati nei modi di legge, deve essere di almeno 7 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel contratto di comodato deve essere previsto anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso, in deroga all'art. 1809 comma 2 e art. 1810 del Codice Civile, per la durata del vincolo predetto. Sono esclusi i contratti di affitto o comodato in forma verbale. Si precisa, altresì, che nei casi di affitto o comodato, qualora non previsti dal contratto stesso, deve essere allegata alla domanda apposita dichiarazione, autenticata nei modi di legge, da parte del proprietario che autorizza la realizzazione di opere di imboschimento e si assume anche in proprio gli impegni

- derivanti. Nei casi di proprietà indivisa dovrà essere comprovata la titolarità unica della gestione;
- 3.** scheda di auto-attribuzione del punteggio e documentazione comprovante ogni singolo punteggio attribuito;
 - 4.** relazione tecnica dalla quale risultino motivate le scelte d'intervento; la stessa dovrà approfondire i seguenti aspetti (organizzati in appositi paragrafi):
 - a. localizzazione topografica e catastale dell'area nonché titolo di possesso dell'area;
 - b. i principali aspetti che caratterizzano l'area sotto il profilo geomorfologico e vegetazionale, geopedologico e climatico;
 - c. i vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell'area;
 - d. nel caso di interventi realizzati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali protette, la compatibilità con gli obiettivi di gestione dei siti interessati;
 - e. la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del piano forestale regionale, del piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore e dell'eventuale piano di gestione;
 - f. motivazioni della scelta e descrizione degli interventi e loro quantificazione fisica ed economica;
 - g. per gli interventi di ricostituzione boschiva la descrizione analitica delle specie forestali da utilizzare, il sesto di impianto, il numero di piante per ettaro e lo schema di impianto;
 - i. per l'acquisto di piccole attrezzature funzionali all'esecuzione dell'intervento descrizione analitica degli stessi;
 - 5.** corografia scala 1:25.000, con l'ubicazione dell'area interessata dall'intervento proposto;
 - 6.** carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento;
 - 7.** planimetria catastale stato futuro, con l'indicazione degli interventi previsti. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento dovranno essere individuate, con apposite misurazioni sul terreno, le esatte superfici di intervento;
 - 8.** carta dei vincoli in scala 1:25.000/10.000;
 - 9.** elaborati grafici riportanti i particolari costruttivi (disegni, profili, sezioni ecc);
 - 10.** elenco prezzi (per gli enti pubblici);
 - 11.** computo metrico estimativo, differenziato per singole linee di intervento, riferito al "Prezzario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", vigente al momento della presentazione delle istanze. Lo stesso deve essere ripartito in categorie comprendenti le varie voci omogenee funzionali alla definizione di "Interventi che non costituiscono varianti" (vedi *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* 5.7); non rappresenteranno varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori, nei casi previsti dalla normativa, solo se la somma in termini assoluti delle variazioni delle categorie non supera il 10% e l'importo dei lavori progettuali non viene modificato. (vedi circolare lavori pubblici del 01/02/2016 pubblicata nella GURS n. 8 parte I del 19 febbraio 2016). In sede di istruttoria saranno approvate le categorie di opere;
 - 12.** cronoprogramma dei lavori (lo stesso deve tenere conto che il beneficiario ha a disposizione un periodo massimo di mesi 24 per la realizzazione dell'intervento, periodo che intercorre a partire dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento);

13. documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento con riferimenti riconoscibili anche dopo l'esecuzione dei lavori;
14. il progetto dovrà necessariamente essere completo di piano quinquennale della manutenzione, ma il costo per l'esecuzione delle attività manutentive dovrà essere a carico del beneficiario che se ne assume l'onere completo;
15. autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio corredata dal numero identificativo (se pertinente);
16. dichiarazione "impegno Deggendorf" (v. paragrafo 5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità);
17. nel caso di acquisizione di beni materiali non a misura o non compresi nelle voci dei prezziari utilizzati a livello regionale presentazione di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza che ha portato a scegliere quello che, per parametri tecnico – economici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo il beneficiario presenterà una sintetica relazione sottoscritta da un tecnico qualificato. I preventivi riporteranno: prezzo di listino, prezzo scontato, modalità di pagamento, tempi di consegna e validità del preventivo. Per l'acquisto di beni e forniture il cui costo non superi singolarmente l'importo di 5.000 euro (IVA esclusa) resta l'obbligo di presentare i tre preventivi ma, in alternativa alla relazione tecnica può essere presentato il preventivo prescelto debitamente motivato;
18. autocertificazione che attesti che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014;
19. autocertificazione relativa all'assenza di altri aiuti percepiti per gli stessi interventi o interventi analoghi.

14.2 Documentazione per le Società/Associazioni/Cooperative

1. Atto costitutivo e statuto sociale, con estremi di omologazione, per le società e cooperative agricole;
2. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla CCIAA comprensiva delle cariche/qualifiche;
3. certificazione rilasciata dalla CCIAA competente con l'indicazione delle cariche sociali e l'attestazione antimafia;
4. elenco soci a firma del rappresentante legale;
5. delibera dell'organo competente della coop/società/associazione che approva l'iniziativa proposta e delega il rappresentante legale a presentare domanda di contributo;
6. dichiarazione a firma del legale rappresentante che attesti:
 - a. che per le opere di cui si chiedono gli aiuti non sono state chieste né saranno richieste altre agevolazioni ad enti pubblici regionali, nazionali e comunitari;
 - b. che si assume l'impegno nei cinque anni successivi alla fine lavori non cambiare la destinazione d'uso dei beni mobili ed immobili oggetto di finanziamento e a non alienarli;
7. delibera dell'organo competente con la quale si autorizza il legale rappresentante ad assumere l'impegno finanziario di spesa per la parte non coperta dall'aiuto pubblico, e nel caso in cui la struttura richiedente non disponga di risorse proprie, a richiedere ad un Istituto di Credito la concessione di fidi o di altre forme di garanzia ai fini della realizzazione degli investimenti oggetto della domanda di aiuto;
8. certificato del tribunale di data recente, e comunque, non anteriore a tre mesi, dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;

9. certificato di revisione ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. 220/2002.

14.3 Documentazione per gli Enti pubblici

1. atto di nomina del RUP;
2. atto di incarico per la progettazione, con indicate le procedure eseguite per l'appalto del servizio;
3. atto di validazione e approvazione tecnica ai sensi della normativa vigente;
4. dichiarazione attestante che l'opera è stata inserita nel Programma triennale delle opere pubbliche;
5. dichiarazione attestante che l'ente non si trova in stato di dissesto finanziario o, in caso contrario, che è stato approvato il piano di risanamento finanziario;
6. delibera dell'organo competente con cui si approva l'iniziativa e si assumono gli impegni derivanti;
7. atto di impegno alla manutenzione;
8. piano di Sicurezza e coordinamento;
9. schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto.

L'elenco completo dei documenti presentati di cui ai punti 14.1, 14.2, 14.3 nell'ordine sopra indicato, sarà riportato nella domanda di sostegno.

15. Procedimento Amministrativo

Il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Servizi per il Territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UST) competente per territorio, procederà alla nomina del responsabile del procedimento, il quale provvederà alla definizione delle fasi relative alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione secondo le procedure descritte nelle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*.

Ciascun UST completerà le procedure di propria competenza entro 45 giorni dalla data ultima per la presentazione della domanda cartacea, con l'emanazione dei seguenti elenchi provvisori, approvati dal responsabile dell'ufficio:

1. elenco istanze ammissibili;
2. elenco delle istanze non ricevibili o non ammissibili con le motivazioni dell'esclusione.

Gli elenchi (sia in formato file che cartaceo), unitamente ad una copia dell'istanza con la documentazione tecnica ed amministrativa ed ai verbali istruttori, dovranno essere trasmessi al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio “ Gestione fondi comunitari” responsabile della attuazione della Sottomisura, che provvederà alla definizione della graduatoria regionale in conformità a quanto previsto dalle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020”*.

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con provvedimento del Responsabile di Misura, saranno pubblicati con valore legale sul sito <http://www.psr Sicilia>.

La pubblicazione nel sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea degli elenchi provvisori assolve all'obbligo della comunicazione

ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, di avvio del procedimento di esclusione sia per le istanze non ammesse sia per quelle non ricevibili. Tutti gli interessati, entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere al Dipartimento regionale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana, cui compete la gestione della Sottomisura con apposite memorie, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

L'Amministrazione regionale, nei successivi 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie e dopo averle esaminate, procederà alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse ed escluse, con l'indicazione dei motivi di esclusione.

Successivamente, il Responsabile della Misura provvederà all'elaborazione della graduatoria definitiva formulata su base Regionale, che sarà pubblicata nella GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea.

La pubblicazione della graduatoria regionale nella GURS assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze escluse e/o non ricevibili.

Il Responsabile della Misura predisporrà il decreto di archiviazione delle istanze escluse e/o non ricevibili con relativo elenco, che sarà pubblicato nella GURS e sul sito ufficiale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea. Tale pubblicazione assolve l'obbligo di conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso da parte dell'Amministrazione.

Entro i 60 gg successivi alla pubblicazione della graduatoria definitiva, a cura del Responsabile di Misura, verranno emessi gli atti giuridicamente vincolanti a favore delle iniziative utilmente inserite in graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili per tipologia di beneficiario e sottofase.

15.1 Istruttoria tecnica di accertamento preventivo

L'istruttoria tecnica sulle domande di sostegno, collocate utilmente in graduatoria, verrà svolta dai funzionari nominati dal Dirigente Responsabile del Servizio competente dell'attuazione della sottomisura, i quali dovranno procedere, previo sopralluogo preventivo, alla verifica della validità e completezza della documentazione presentata, della conformità tecnica-economica dei dati riportati negli elaborati progettuali, e della congruità dei costi applicati alle diverse categorie di opere da realizzare. I risultati dell'istruttoria verranno riportati su apposito verbale.

Nel caso in cui, nel corso dell'istruttoria, si dovesse presentare l'esigenza di richiedere eventuali chiarimenti su atti e/o documenti presentati, ritenuti necessari per la definizione del procedimento istruttorio, sarà inviata al soggetto richiedente, mediante PEC. La relativa documentazione dovrà essere trasmessa all'Amministrazione entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. Qualora entro tale termine non sarà dato riscontro, i Responsabili del procedimento attiveranno la procedura connessa alla eventuale archiviazione della domanda di sostegno.

15.2 Provvedimenti di concessione e modalità di erogazione dell'aiuto

Le domande incluse nella graduatoria approvata, dopo che l'istruttoria tecnica amministrativa ha avuto esito positivo, saranno ammesse alla concessione del regime di aiuto, tramite l'emissione dell'atto giuridicamente vincolante, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie programmate disponibili per sottofase.

Per contributi superiori ai 150.000 €, la concessione e l'erogazione dell'aiuto restano subordinate all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. (escluso

beneficiari di diritto pubblico).

16. Tempi di esecuzione

Il tempo massimo concesso per l'esecuzione degli interventi finanziati di cui al paragrafo 5.3 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* decorre dalla data di notifica del provvedimento di concessione e per gli Enti pubblici è da intendersi al netto dei ritardi che si possono verificare durante la procedura di gara e le successive fasi di esecutività del contratto (seduta di gara deserta, ritardi nei tempi di verifica art. 38 D. Lgs. 163/2006, ricorso amministrativo, rinuncia della Ditta aggiudicataria ecc.).

17. Domande di pagamento

17.1 Anticipazioni e SAL

Potrà essere erogata, su richiesta del soggetto beneficiario, a titolo di anticipazione, una somma non superiore al 50%, salvo modifiche, dell'importo complessivo di spesa ammessa a regime di aiuto, previa presentazione per i privati della polizza fidejussoria di importo pari al 100% della somma richiesta, rilasciata dal portale SIAN. Analogamente gli enti pubblici presenteranno dichiarazione di impegno a garanzia dell'anticipo richiesto, rilasciata dal portale SIAN.

La domanda di pagamento dell'anticipazione, presentata nei modi previsti al cap. 3.2 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* dovrà essere fatta pervenire, in formato cartaceo, presso l'UST competente per territorio, corredata dalla documentazione richiesta, pena la irricevibilità della stessa. Nel caso in cui il finanziamento preveda la realizzazione dei lavori tramite ricorso ad un appalto, l'anticipo può essere erogato solo dopo l'esecuzione della gara e l'ammontare della percentuale sarà commisurato al costo dei lavori post appalto.

Analogamente possono essere richiesti e liquidati uno o più stati di avanzamento lavori (SAL), secondo le modalità previste dal paragrafo 3.3 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* fino ad un massimo del 90% del contributo concesso.

Le richieste di pagamento dei SAL, per le ditte, dovranno essere accompagnate dalla seguente documentazione:

- relazione descrittiva degli interventi realizzati;
- copia delle fatture quietanzate comprovanti le spese sostenute e relativi movimenti sul conto;
- computo metrico di quanto realizzato e del quale si chiede la liquidazione.

Le richieste di pagamento dei SAL per l'Amministrazione Regionale dovranno essere accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto rispetto delle norme della contabilità di Stato.

Entro gg 60 dalla ricezione della domanda di pagamento, l'UST, eseguita l'istruttoria di propria competenza, inoltrerà al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio "Gestione fondi comunitari", copia della stessa con la documentazione allegata ed il verbale istruttorio per i successivi atti di competenza.

Per l'Amministrazione Regionale le richieste di pagamento dei SAL dovranno essere corredate dalla documentazione comprovante l'avvenuto rispetto delle norme della contabilità di Stato.

Solo per gli Enti pubblici è possibile richiedere l'erogazione di acconti il cui importo, tenuto conto

dell'eventuale anticipazione erogata, può ammontare complessivamente sino al 100% del contributo concesso, al netto degli eventuali ribassi d'asta.

17.2 Domanda di pagamento saldo finale

Nei termini prescritti dal decreto di finanziamento, salvo proroghe autorizzate, la ditta dovrà presentare sul portale SIAN in forma telematica e all'UST competente in forma cartacea, la domanda di pagamento del saldo finale secondo le modalità previste dal paragrafo 3.4 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*.

Alla domanda di pagamento dovrà essere allegata la seguente documentazione in doppia copia:

1. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori;
2. certificato di regolare esecuzione;
3. computo metrico consuntivo delle spese sostenute;
4. documentazione comprovante la spesa: copia delle fatture o altri documenti contabili provvisti delle relative dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori/creditori e documentazione comprovante il pagamento delle stesse (mandati, bonifici o assegni ecc.);
5. estratto del c/c dedicato all'investimento;
6. certificazione di provenienza o identità clonale e passaporto del materiale vivaistico eventualmente impiegato rilasciati esclusivamente da vivai autorizzati secondo la vigente normativa (D.L. 386/03 e D.D.G. n. 711 del 19/10/2011);
7. DURC (nel caso il beneficiario sia un imprenditore agricolo con dipendenti).

Gli Enti pubblici sono tenuti a presentare, inoltre, l'atto amministrativo che approva la contabilità finale dei lavori ed il certificato di collaudo, nonché l'atto di impegno ad effettuare le ordinarie manutenzioni alle opere realizzate.

Le fatture e/o documenti giustificativi per essere ammissibili al pagamento devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori; inderogabilmente i pagamenti devono essere completati entro la data del rilascio informatico della domanda di pagamento sul sistema SIAN, dimostrando la tracciabilità dei relativi flussi finanziari.

Entro 15 gg dalla ricezione della domanda l'UST dovrà provvedere alla predisposizione degli atti per la nomina del funzionario incaricato dell'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle opere inoltrandone p.c. copia della stessa al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio "Fondi Comunitari".

Per gli interventi attuati dagli UST i Dirigenti Responsabili degli Uffici trasmetteranno la domanda cartacea con la documentazione allegata al Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio Gestione Fondi Comunitari, che predisporrà gli atti per la nomina del collaudatore.

Il pagamento del saldo finale è subordinato al positivo accertamento della corretta esecuzione dei lavori che avverrà entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda secondo le modalità previste dal paragrafo 3.4 delle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"*.

18. Controlli e sanzioni

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 63 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, si applica per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e

delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel DM 8 febbraio 2016 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" (G.U.R.I. n. 67 del 21.03.2016).

Le procedure per la quantificazione delle riduzioni e delle esclusioni in caso di inadempienze effettuate dai beneficiari sono adottate con apposito provvedimento dell'Autorità di Gestione.

Con successivi atti e prima dell'emanazione dei decreti di concessione a valere sulla sottomisura 8.3 del PSR Sicilia 2014-2020, l'Amministrazione con proprio provvedimento procederà alla classificazione delle inadempienze, riduzioni, esclusione o revoche dei contributi concessi in conformità alle normative vigenti.

19. Regime di aiuto di Stato

Gli interventi della sottomisura 8.3 sono soggetti alla normativa unionale in materia di aiuti di Stato.

In particolare, il regime di aiuto sarà attuato in conformità al Capo I nonché all'articolo 34 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014.

Sintesi delle informazioni relative al presente regime di aiuto è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore.

In ogni caso il regime di aiuto sarà attuato solamente dopo la ricezione del numero di identificazione dell'aiuto ex articolo 9, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (UE) n. 702/2014.

Relativamente alle condizioni del Capo I del regolamento (UE) n. 702/2014:

- La dotazione annuale media del regime non supera i 150 milioni di euro.
- Il regime non prevede aiuti:
 - a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, in particolare aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli d'importazione;
 - la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede in Italia o di essere stabilito prevalentemente in essa;
 - che limitano la possibilità per il beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri.
- E' escluso il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.
- Non è ammessa la concessione degli aiuti alle imprese in difficoltà, come definite dall'articolo 2, punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014.

- Gli aiuti sono trasparenti in quanto concessi sotto forma di sovvenzioni in conto capitale. Al fine di garantire la trasparenza degli aiuti, i provvedimenti di concessione riportano sempre l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto.
- Al fine di assicurare l'effetto di incentivazione degli aiuti, il beneficiario deve presentare la domanda di sostegno scritta prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività. La domanda di aiuto deve contenere il nome e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e di fine, l'ubicazione del progetto o dell'attività, l'elenco dei costi ammissibili, la tipologia degli aiuti (sovvenzione, prestito, garanzia, ecc.) e l'importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.
- Ai fini del calcolo delle intensità di aiuto e dei costi ammissibili tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta od onere. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.
- Gli aiuti di cui al presente regime di aiuto possono essere cumulati:
 - a) con altri aiuti di Stato riguardanti diversi costi ammissibili individuabili;
 - b) con altri aiuti di Stato riguardanti gli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti stessi in base al regolamento (UE) n. 702/2014;
 - c) con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili.Gli aiuti di cui al presente regime non sono cumulabili con aiuti "de minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili, se tale cumulo porta a un'intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti dal regolamento (UE) n. 702/2014.
- Le informazioni sugli aiuti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, sono pubblicate su un sito web dedicato, a livello regionale o nazionale. Le informazioni relative agli aiuti individuali sono pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione degli stessi in un formato standardizzato che permetta funzioni di ricerca e scaricamento efficaci. Tale pubblicazione può non avvenire se gli aiuti sono già pubblicati in conformità agli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

20. Disposizioni finali

Per quanto non previsto nelle presenti disposizioni si farà riferimento al PSR Sicilia 2014-2020, alle *"Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale – PSR Sicilia 2014-2020"* emanate dall'Autorità di Gestione, nonché alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

L'Amministrazione si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Fto Francesca Orlando

IL DIRIGENTE GENERALE
RESPONSABILE DI MISURA
Fto Dott. Dario Cartabellotta